

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 115 del 24 novembre 2009

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G5;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro :
 - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo

schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che il Sistema Dinamico di Acquisizione, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., è un processo di affidamento interamente elettronico cui è possibile ricorrere esclusivamente per la fornitura di beni e servizi tipizzati e standardizzati;
- che tale tecnica di acquisto, nel consentire la creazione di un elenco di offerenti, con la possibilità di nuove adesioni durante l'intero periodo di validità del Sistema, si configura quale iter appropriato per l'approvvigionamento di protesi ortopediche;
- che, con nota prot. n. E003817 del 28.05.2009, la società Heldis S.r.L. ha presentato un'offerta per la istituzione e gestione di un Sistema Dinamico di Acquisizione, per la categoria merceologica delle "Protesi Ortopediche", quantificandone l'importo in una quota fissa, pari ad Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00), oltre IVA, ed una quota variabile di Euro 30,00 per ciascun certificato da richiedere per singolo operatore economico, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 900, 00, oltre IVA;
- che, con la medesima nota, nel determinare in anni quattro la durata del servizio, a far data dalla pubblicazione del bando Istitutivo del Sistema, Heldis ha specificato, tra l'altro, di dover agire "*... su concessione di So.Re.Sa. per l'acquisizione dei certificati richiesti nel Bando SDA relativi ad ogni operatore economico...*";

CONSIDERATO, INOLTRE

- che, con nota prot. n. U003974 del 03.06.2009, So.Re.Sa. S.p.A. ha comunicato di accettare l'offerta per il servizio de quo e ne ha confermato la quantificazione economica;
- che, per l'effetto, So.Re.Sa. ha, altresì, accettato la assegnazione ad Heldis del ruolo di concessionario e gestore di pubblico servizio per l'espletamento delle attività connesse alla istituzione e gestione del Sistema Dinamico di Acquisizione in argomento;
- che, al fine di disciplinare il relativo rapporto concessorio e rendere compiutamente operativo il Sistema, è necessario stipulare apposita concessione della quale è stato all'uopo redatto uno schema;

RITENUTO:

- di dover procedere all'affidamento alla Heldis S.r.L. del servizio di istituzione e gestione di un Sistema Dinamico di Acquisizione, per la categoria merceologica delle "Protesi Ortopediche", per la durata di anni 4 (quattro) ed un importo così quantificato: quota fissa pari ad Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00), oltre IVA, e quota variabile di Euro 30,00 per ciascun certificato da richiedere per singolo operatore economico, per un importo variabile massimo di Euro 900, 00, oltre IVA;
- di dover approvare lo schema di concessione e gestione di pubblico servizio per l'espletamento delle attività connesse alla istituzione e gestione del Sistema Dinamico di Acquisizione in favore della

Heldis, che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed avente ad oggetto;

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2007


DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** alla Heldis S.r.L. il servizio di istituzione e gestione di un Sistema Dinamico di Acquisizione avente ad oggetto la fornitura di "Protesi Ortopediche", per una durata di anni 4, giusta offerta prot. n. E003817 del 28.05.2009, che, ancorché non materialmente allegata, si intende qui integralmente riportata.
2. **DI DARE ATTO** che il compenso per l'espletamento del servizio di cui al precedente punto è quantificato in una quota fissa, pari ad Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00), oltre IVA, ed una quota variabile di Euro 30,00 per ciascun certificato da richiedere, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 900, 00, oltre IVA.
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che So.Re.Sa. assegna ad Heldis il ruolo di concessionario e gestore di pubblico servizio per l'espletamento delle attività connesse al servizio di istituzione e gestione del Sistema Dinamico di Acquisizione di cui al precedente punto 1.
4. **DI APPROVARE** lo schema di concessione disciplinante il rapporto concessorio di cui al precedente punto 3 che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed avente ad oggetto.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Prof. Francesco Tancredi



~~OGGETTO: Concessione di titolarità del ruolo di gestore di pubblico servizio alla società~~

Heldis srl

Tra le parti

SORESA SPA con sede in

rappresentata da

(di seguito Soresa)

e

Heldis srl con sede legale in Cerro al Lambro (MI) Via R. Sanzio, 5 rappresentata da Lorenzo Mario Pucci, legale rappresentante (di seguito Heldis)

PREMESSO:

- che, con nota prot. n. E003817 del 28.05.2009, la società Heldis S.r.L. ha presentato un'offerta per l'espletamento della attività inerenti la istituzione e la gestione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la categoria merceologica delle "Protesi Ortopediche", quantificando gli oneri per le prestazioni da rendere in una quota fissa pari ad Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00), oltre IVA, ed una quota variabile di Euro 30,00 per ciascun certificato da richiedere, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 900, 00, oltre IVA;
- che, con la medesima nota, nel determinare in anni quattro la durata del servizio, a far data dalla pubblicazione del bando Istitutivo del Sistema, Heldis ha specificato, tra l'altro, di agire "*... su concessione di So.Re.Sa. per l'acquisizione dei certificati richiesti nel Bando SDA relativo ad ogni operatore economico...*";
- che, con nota prot. n. U003974 del 03.06.2009, So.Re.Sa. S.p.A. ha comunicato di accettare l'offerta per il servizio de quo e ne ha confermato la quantificazione economica;
- che, con determinazione del Direttore Generale n. ___ del ___, So.Re.Sa. ha affidato ad Heldis il servizio di istituzione e gestione del Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito SDA) per l'acquisto di protesi ortopediche per quadriennio 2010/2014;
- che, in conseguenza dell'obbligazione assunta, Heldis si impegna nei confronti di Soresa ad adempiere tutte le prestazioni necessarie per addivenire, mediante la procedura S.D.A, alla conclusione dei relativi contratti di fornitura;
- che Heldis, nell'espletare le attività necessarie per la conclusione dei citati contratti di fornitura, deve sostituirsi nelle attività di committente in qualità di concessionario e gestore di un pubblico servizio;



che il d.P.R. n. 3974/2009 dispone il diritto per i gestori di pubblico servizio di accertare, in via d'ufficio, ai sensi dell'articolo 43, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate nella procedura di gara dalle imprese concorrenti;
tutto ciò premesso le parti determinano che:

Articolo 1

Soresa assegna a Heldis il ruolo di concessionario e gestore di pubblico servizio per l'espletamento delle attività citate in premessa.

Articolo 2

Heldis, nell'espletamento delle prestazioni di servizi conseguenti all'ordine n.3974 del 29/5/2009, dovrà sostituirsi a Soresa nelle competenze di committente ed in particolare nelle seguenti attività:

- richiesta di certificati agli enti pubblici;
- comunicazioni nei confronti della Autorità di Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture

Articolo 3

Heldis si impegna, in conseguenza di questo contratto e in adempimento degli impegni contrattuali conseguenti all'ordine prot. 3974 del 29/5/2009, a verificare la capacità morale di tutti i soggetti che richiedono la registrazione ed ammissione allo SDA ed in particolare alla richiesta e verifica dei seguenti certificati:

- Certificato di Camera di Commercio della persona giuridica ammessa allo SDA;
- Certificato di Cancelleria fallimentare della persona giuridica ammessa allo SDA;
- Certificati del Casellario Giudiziale delle persone fisiche che detengono la rappresentanza legale delle persone giuridiche ammesse allo SDA, nonché dei direttori tecnici delle medesime società nonché, in caso di società di persone di tutti i soci aventi illimitata responsabilità e conseguentemente rappresentanza delle società;
- Certificati di comunicazione prefettizia e, ove necessario, di informazione prefettizia per le persone fisiche sopra elencate;
- Certificato del Casellario Informatico presso l'Autorità di Vigilanza;
- Certificato dell'Agenzia delle Entrate;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro;
- Certificato del Casellario delle Persone Giuridiche.

Articolo 4



Heldis si impegna nei confronti di Soresa a raccogliere i relativi dati pubblici ottenuti ed a custodirli in archivi informatici offrendo la massima riservatezza e la accessibilità agli stessi esclusivamente a SORESA.

Heldis si impegna altresì a raccogliere in archivi informatici tutte le dichiarazioni e i dati che i concorrenti allo SDA rilasciassero ai fini della loro partecipazione.

Gli archivi informatici dovranno garantire la massima segretezza dei dati nonché l'accessibilità ai medesimi esclusivamente per motivi di servizi a Heldis e a Soresa.

Articolo 5

Heldis assume la qualità di soggetto titolare dei dati sensibili, acquisiti e gestiti ai fini del funzionamento dello SDA per tutta la sua durata.

Heldis, in qualità di titolare dei dati sensibili, si impegna ad individuare al proprio interno un responsabile dei dati e a comunicarlo nelle comunicazioni interne ai concorrenti allo SDA.

Al termine della procedura di SDA Heldis si impegna, nei confronti di Soresa, a custodire la riservatezza dei dati in archivi informatici per ulteriori cinque anni in seguito ai quali i dati potranno essere cancellati.

Anche al termine dello SDA e per tutti i cinque anni di custodia i dati dovranno restare riservati ed accessibili esclusivamente dal titolare e da Soresa.

Articolo 6

Tutti i dati acquisiti informaticamente da Heldis e relativi alla procedura di SDA in corso sono di proprietà sia di Soresa, in qualità di soggetto committente, che di Heldis, in qualità di soggetto concessionario gestore di pubblico servizio.

Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a gestire i dati esclusivamente per il perseguimento delle finalità volte alla realizzazione dello SDA.

